

STATUTO

**C.M.S.U. COOPERATIVA
MULTI SERVIZI UMBRIA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR ST.DA DI SAN MARTINO
104

Numero REA: TR - 105880

Codice fiscale: 01549450557

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società cooperativa denominata:

"C.M.S.U. COOPERATIVA MULTI SERVIZI UMBRIA Società Cooperativa sociale".

Art. 2 - SEDE

La sede legale della Società è nel Comune di Terni. La Cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 3 - DURATA

La Società ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 4 - SCOPO

Lo scopo della Cooperativa, ai sensi dell'art.1, 1 comma della Legge 8 Novembre 1991, n.381, è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo delle risorse umane e materiali a disposizione ed attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ed in collegamento funzionale alla detta gestione, mediante lo svolgimento di attività diverse - agricole industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone lo svolgimento di attività di cui all'oggetto sociale di cui al successivo Art.5 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ricorrendo pertanto i presupposti per essere inquadrata tra le cooperative sociali di cui alla lettera b), comma 1, Art.1 L.381/91, a mutualità prevalente.

Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte all'interesse dei soci lavoratori secondo le direttive che saranno impartite dall'Organo Amministrativo e dall'Assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.

Art. 5 - OGGETTO

La cooperativa può svolgere la propria attività di servizi sociali anche con terzi.

Considerata l'attività mutualistica della Società così come definita nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati la cooperativa ha per oggetto quello di:

- a) Assumere direttamente da amministrazioni Statali anche autonome, Regioni, Province, Comuni, da qualsiasi ente pubblico nonché da qualsiasi committente anche privato l'appalto di servizi e l'esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere ovvero di affidare i medesimi per la relativa esecuzione ai soci o a terzi;
- b) Gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi committenti, sia pubblici che privati le seguenti attività:
 - Servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione ed acquisti diretti di beni e servizi per conto di terzi,

Allegato "A"
Rep.n.69992
Rac.n.22513

servizi di consulenza gestionale; ai sensi del presente statuto, come previsto

dalla normativa uni con facility management devono intendersi i servizi ausiliari integrati resi ad una organizzazione privata o pubblica, mentre con global service deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale;

- Attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti, di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni, separate, nonché di materie prime secondarie e mezzi contenitori, automezzi attrezzature, impianti e tecnologie specifici

- Attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, bonifiche, pulizie degli arenili;

- Attività di trattamento e depurazione di acque, di reflui, di fumi e di fanghi di ogni provenienza a mezzo di impianti e tecnologie specifici;

- Attività di studio, consulenza, progettazione e intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti) monitoraggio ambientale;

- Costruzione e ristrutturazione di centri di preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio della ristorazione;

- Gestione di self service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;

- Esercizio di caffè, snack bar, ristoranti, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione;

- Consegna ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico;

- Pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere, e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizia camerate, dormitori ed alloggi collettivi pulizia e riordino mensa;

- Disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione e interventi per la difesa dell'ambiente;

- Pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti;

c) Svolgimento di attività nel settore trasporti, trasporto merci per conto terzi, unimodale ed intermodale, di linee nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione; - Gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito di valori e documenti; - Trasporto persone con o senza autista in forma singola o collettiva; - Gestione linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali;

d) Svolgimento di attività di movimentazioni, quali:

- Servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie;

- Gestione di merci per conto terzi in proprio ed altrui magazzini;

- Gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento, distribuzione e preparazione a servizio di industrie e reti di vendita;

- Nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della

movimentazione delle merci;

e) Svolgimento di attività di logistica, quali:

- Consulenza, progettazione, realizzazione di reti logistiche a servizio di industria e commercio e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti;

- Assunzione e gestione di teriarizzazioni globali dei servizi a monte ed a valle della produzione;

- Assunzione e l'esecuzione di tutte le attività complementari connesse ed accessorie a quella ai precedenti punti;

f) Progettazione e esecuzione di lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici e di installazione, manutenzione e riparazione di impianti tecnologici, quali:

- Progettazione, prefabbricazione, montaggio e smontaggio di impianti industriali;

- Lavori di carpenteria metallica, impianti esterni di illuminazione, cabine di trasformazione, impianti elettrostrumentali;

- Interventi di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e manutenzione in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento, elettrici di acquedotti e gasdotti;

- Installazione, manutenzione riparazione e trasformazione di Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita all'ente distributore, di Impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere, di antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche;

- Impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

- Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

- Impianti igienici, cucine, lavanderie del gas e loro manutenzione;

- Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale mobili e simili;

- Impianti di protezione antincendio;

- Gestione di manutenzioni di impianti di ascensori scale mobili e trasportatori in genere;

- Tinteggiatura e verniciatura di qualsiasi tipo;

- Fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio di incendi boschivi;

- Arredo urbano, esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante;

- Gestione manutenzione impianti esterni di illuminazione;

- Costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi, installazione e manutenzione di toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale;

- Costruzioni e gestione parcheggi ed autorimesse manutenzione degli aeroporti;

- Gestione impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibile, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti pubblici e privati;

g) Svolgimento delle seguenti altre attività:

- Organizzazione e gestione di concerti musicali, eventi culturali ed espositivi;
- Servizio di rilevazione generale delle utenze;
- Letture contatori gas, acqua ed elettricità;
- Distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico;
- Consegna referti ed analisi cliniche;
- Agenzia di recapito;
- Vuotatura e trasporto cassette postali;
- Affissioni e riscossioni tributi per affissioni;
- Rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;
- Servizi di vigilanza, portierato, guardiania e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio;
- Trasporto malati e servizi ausiliari negli ospedali;
- Servizi di guardaroba;
- Fornitura di sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio e antintrusione;
- Rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezioni sistemi EDP consulenza per analisi rischi e applicazione sistemi di sicurezza;
- Montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricimenti, banchetti e cerimonie in genere;
- Servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie;
- Manutenzioni, assistenza, aggiornamento hardware e software;
- Sviluppo software e sviluppo reti telematiche;
- Corsi di formazione professionale di qualsiasi ordine e grado, consulenze finanziarie, consulenza al marketing, servizi di promozione e immagine, pubblicità;
- Recupero e restauro materiali bibliografici, museografici ed oggetti d'arte;
- Scavi e restauri archeologici;
- Gestione area archeologica;
- Servizi editoriali di vendita all'interno dei musei, nelle biblioteche e negli archivi;
- Traslochi e trasporti di opere d'arte;
- Fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
- Servizi di accoglienza di informazioni di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione di punti vendita, dei centri di incontro e ristoro, delle diaoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, della gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e di tutte le altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso;
- Catalogazione beni culturali;

	- Gestione catalogazione, archiviazione all'interno di musei, biblioteche, archivi; - Costruzione anche in regime di concessione di tombe e manufatti cimiteriali; - Realizzazione di impianti di illuminazione elettrica votiva; - Operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e cremazioni; - Realizzazione e gestione di impianti tecnologici cimiteriali quali inceneritori, crematori, depositi di osservazione, obitori e strutture connesse; - Tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali; - Fornitura di ogni qualsivoglia altri prodotti e servizi di varia natura cimiteriale; - Gestione canili; - Formazione e addestramento del personale;
	in collegamento funzionale alle suddette attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, la società potrà svolgere la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, quali a mero titolo esemplificativo: - prestazione di servizi relativi ad interventi assistenziali e/o terapeutici ambulatoriali e domiciliari, realizzazione e promozione di attività di tipo educativo, sociale, assistenziale, socio sanitario, sanitario, sportivo, ricreativo, turistico, culturale e/o comunque idonei al miglioramento delle condizioni di vita del singolo, ed ogni altra attività che si rivelasse utile al raggiungimento degli scopi sociali; organizzare e gestire in proprio e/o per conto di enti pubblici e privati centri e servizi di riabilitazione dei disturbi cognitivi e disturbi neuropsicologici e disarmonie dello sviluppo nonché delle disabilità funzionali, comunque definiti dalla normativa; realizzare, organizzare e gestire in proprio o per conto di strutture pubbliche e/o private strutture e servizi ambulatoriali, domiciliari, residenziali e semiresidenziali tesi alla tutela delle condizioni di disagio sociale e/o sanitario di soggetti deboli quali anziani, minori fragili e persone diversamente abili, malati psichiatrici e persone a rischio di esclusione sociale in genere; organizzare e gestire centri educativo-occupazionali diurni e comunità alloggio, alloggi protetti per persone disabili, siano esse adulte o minori, anche in convenzione con asl, comuni o altri enti pubblici; organizzare e gestire momenti ricreativi e di integrazione sociale rivolti a persone disabili e a persone fragili, comprese tutte le forme di turismo sociale che si rendessero funzionali al benessere dei soggetti ai quali ci si rivolge elettivamente; programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale, a favore di anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli o case di riposo e servizi similari, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale; organizzare progetti e iniziative per il sostegno psicologico delle famiglie; organizzare progetti e iniziative per l'inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati; organizzare, gestire e fornire, presso le proprie sedi o a domicilio del richiedente, laboratori ludici, servizi di babysitting, attività ricreative per bambini e di animazione di feste, gestire spazi aperti per bambini e ragazzi nonché laboratori sociali; svolgere attività di sostegno psicologico e di accompagnamento; offrire servizi di supporto all'attività didattica; organizzare convegni, seminari, stages; realizzare, organizzare e

gestire strutture e servizi, quali asili nido, scuole materne e più in generale

scuole ed istituti di ogni ordine e grado; progettare, organizzare e gestire corsi tecnico-professionali e pacchetti di formazione per adulti di qualificazione e specializzazione per conto proprio e/o di enti pubblici e privati. progettare, organizzare e gestire attività formative rivolte specificamente alla formazione professionale; organizzare e gestire, in proprio e/o per conto degli enti pubblici, le attività di assistenza specialistica, presso le scuole di ogni ordine e grado di proprietà pubblica e privata al fine di favorire l'integrazione scolastica; curare la gestione di servizi e strutture di ritrovo e ristorazione (bar, ristoranti, mense, circoli, e simili), di ricezione (campeggi, ostelli, aziende agrituristiche, e simili); promuovere interventi di comunicazione e avviare programmi attivi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne e sui minori e sui soggetti fragili in generale, attraverso anche la gestione di strutture ricettive allo scopo, realizzate o già esistenti di proprietà pubblica e/o privata; promuovere interventi di comunicazione e avviare programmi attivi in favore di immigrati in condizioni di disagio sociale e rifugiati politici; svolgere attività infermieristica e paramedica in genere ed attività di reinserimento per soggetti affetti da handicaps, per extossicodipendenti, attività riabilitative; svolgere attività di aiuto domestico familiare, di segretariato sociale.

La Società potrà effettuare qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, e finanziaria, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo sottoscrizione, acquisti vendita di azioni di quote o di obbligazioni, assunzioni di partecipazioni e cointeressenze nelle altre aziende, assunzioni di finanziamenti, di fidejussioni nonché ogni altra operazione comunque connessa attinente e strumentale al conseguimento anche indiretto degli scopi sociali o concernenti società di qualsiasi natura che abbiano scopi analoghi, complementari e affini, fatta eccezione delle operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

La Società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonché di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.

Art. 6 – REQUISITI MUTUALISTICI

La Società Cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in relazione al tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente Articolo 4.

L'Organo Amministrativo ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza, di cui al precedente comma di questo articolo, nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c.

La Società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 7 – REGOLAMENTI

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria ma con le maggioranze previste per la straordinaria.

Un regolamento interno, redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n.142 e s.m., disciplinerà i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica dei soci, sociale e lavorativa, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo.

Un altro regolamento interno, redatto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il risparmio del 3 marzo 1994 e della Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994, disciplinerà la raccolta del prestito da soci prevedendo la disciplina della raccolta dei fondi e del funzionamento degli schemi di garanzia approntati obbligatoriamente a favore dei soci.

Un ulteriore regolamento interno disciplinerà l'attribuzione dei ristorni.

TITOLO II

Art. 8 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore di Euro 400,00 (quattrocento) ciascuna.

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, comma 1, del c.c.

Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso dell'Organo Amministrativo; le stesse sono trasferibili ai sensi dell'art. 2530 c.c.

Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote dei soci volontari.

Art. 9 – IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA'. STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, ivi incluse le somme versate dai soci a titolo di "quota di ammissione" di cui al seguente art. 10; dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti; nonché da qualsiasi altro bene o introito, ammesso dalla legge, che pervenga alla Società Cooperativa a titolo gratuito;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale,

formato dai conferimenti dei soci sovventori. Tali conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte e delle azioni di sovvenzione o di partecipazione cooperativa.

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente dagli articoli 2483 e seguenti e 2526 ultimo comma c.c.

TITOLO III

Art. 10 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa.

Il socio è tenuto al versamento, oltre che dell'importo della quota sociale sottoscritta, di una somma a titolo di "quota di ammissione" eventualmente determinata dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo.

Il versamento della quota sociale dovrà improrogabilmente avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di ammissione, mentre con riferimento al versamento della quota di ammissione il termine sarà lo stesso se il socio non presenta, all'atto della domanda di ammissione, esplicita richiesta di rateazione che comunque deve essere espressamente accettata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che entro i termini stabiliti o concordati non esegua il versamento sia della quota sociale che della eventuale quota di ammissione, può essere escluso nei modi e nelle forme stabilite al seguente art. 20 del presente Statuto.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono infine essere soci i volontari di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art. 11 – AMMISSIONE DEI SOCI

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all'Organo di Amministrazione. La domanda deve contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale del richiedente;

b) l'indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art. 10;

c) l'indicazione della effettiva attività di lavoro o della disponibilità allo svolgimento delle attività sociali;

d) l'indicazione della quota che intende sottoscrivere e della modalità di pagamento;

e) la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci;

f) la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persona giuridica:

g) l'esatta denominazione sociale;

h) il numero d'iscrizione nel registro società;

i) il capitale sociale sottoscritto e versato;

j) la sede legale;

k) il nominativo del rappresentante legale.

La persona giuridica deve altresì allegare un certificato d'iscrizione rilasciato dalla competente Camera di Commercio dal quale risultino i poteri conferiti al rappresentante legale e che la società è nel libero esercizio della sua attività non trovandosi in stato di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o liquidazione.

Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio, la domanda, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 10 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato l'intero versamento della quota sociale.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea.

L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

Nella propria relazione annuale, l'Organo Amministrativo deve relazionare all'Assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie che ritenga necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione come socio.

Art. 12 – LE CATEGORIE DI SOCI

E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

Art. 13 – SOCI VOLONTARI, LAVORATORI E SOVVENTORI.

Sono soci volontari coloro che prestano l'attività gratuitamente,

esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge

381/91 ed abbiano capacità, attitudini e specializzazione per svolgere l'attività all'interno della cooperativa al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato disciplinato da apposito regolamento.

Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'art 9. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 14 – CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori salvo che vengano esclusi qualora non abbiano maturato le necessarie competenze.

Art. 15 – FINANZIAMENTI DEI SOCI E DEI TERZI

La cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art.2526 c.c.

La società cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente ad investitori qualificati secondo quanto disposto dall'art. 2526, ultimo comma del codice civile.

Art. 16 – DOVERI DEI SOCI

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta e l'eventuale quota di ammissione, nei termini e con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, i soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- b) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

Art. 17 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, esclusione e morte, se persona fisica; per recesso, esclusione, scioglimento e liquidazione, se persona giuridica.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 18 - RECESSO

Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi

di cui ai commi che seguono.

Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale e comunque, stante la durata illimitata della società, permane il diritto di recesso del socio, a norma dell'art. 2473 c.c., da esercitare con un preavviso di 180 giorni.

Non è previsto recesso parziale del socio.

Art. 19 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede sempre che ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa e quindi potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo della cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

In caso di estinzione della persona giuridica sociale, di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio, di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 c.c.

Art. 20 – ESCLUSIONE DEI SOCI

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società;
5. svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
6. non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
8. si trovi nelle situazioni previste dai regolamenti interni;
9. senza giustificazione non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee dei soci regolarmente convocate.

Può altresì essere escluso dalla Società, sempre con deliberazione dell'Organo Amministrativo, il socio che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di rapporto di lavoro non subordinato.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Assemblea dei soci dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro

dei soci.

Avverso la delibera assembleare, il socio può proporre opposizione ai sensi di legge.

Art. 21 – SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche l'immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Art. 22 – LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE

Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso della quota sociale versata e dell'eventuale quota di ammissione a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta entro il termine dell'esercizio.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 1 (uno).

In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

TITOLO IV

Art. 23 – GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Art. 24 – ASSEMBLEA DEI SOCI

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

In caso di malattia o di impedimento, il socio assente può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione e che deve essere conservata a cura della società.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Non possono essere mandatari gli amministratori della società.

Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore della quota

versata.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, ma sempre in Italia, e purchè il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione dei soci.

Fino a che ricorrano i presupposti di legge e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possa avvenire come segue:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato a tutti i soggetti interessati.
- d) affissione 15 gg prima dell'adunanza della convocazione presso la bacheca della sede sociale;

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o in caso di impedimento di entrambi, l'Assemblea designa a presiederla un socio tra i presenti.

Art. 25 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina gli amministratori, fissandone i volta in volta il numero;
- nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stesse da parte dell'Organo Amministrativo e qualora l'aspirante socio ne faccia richiesta;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dall'Organo Amministrativo, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 giorni, ai sensi dell'art. 2364 u.c. c.c.. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

La comunicazione di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. In tal caso, in Assemblea dovrà

essere prodotta una dichiarazione scritta da parte degli assenti (redatta su

qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico e spedita alla Cooperativa con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica) da conservarsi in atti della Cooperativa, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

Art. 26 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulla modifica dell'atto costitutivo;
- sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- sugli altri argomenti riservati dalla legge.

Art. 27 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

In Assemblea ordinaria le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Art. 28 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;
- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la

maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Art. 29 – ASSEMBLEE SPECIALI DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI

Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari senza diritto di voto, l'assemblea speciale di ogni categoria è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o ne faccia richiesta non meno di un terzo dei possessori di detti strumenti.

L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori di strumenti finanziari può deliberare, oltre che su tutti gli oggetti di comune interesse:

- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ogni categoria e su eventuali azioni di responsabilità verso gli stessi;
- su eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente e possibili conseguenti rinunce o transazioni;
- sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari e per la redazione del documento sintetizzante il suo utilizzo;
- per l'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i possessori di strumenti finanziari;
- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria al momento della emissione degli strumenti finanziari.

Art. 30 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ed un massimo di sette consiglieri che possono essere anche non soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci operatori.

In entrambi i casi gli amministratori durano in carica per un triennio e sono sempre rieleggibili e sono dispensati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 31 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI

Il Consiglio di Amministrazione o ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Art. 32 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DELEGA DEI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 e dall'art. 2475 c.c.:

- al Comitato Esecutivo;
- ad uno o più dei propri membri.

Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 33 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ADUNANZE

Il Consiglio è convocato dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Consigliere Delegato, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax, o raccomandata a mano, sempre che i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per

teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione. È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'Assemblea dei soci.

Art. 34 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DELIBERAZIONI

Il Consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 35 – PRESIDENTE. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, i consiglieri eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice-Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

Il Presidente in esecuzione di delibera del Consiglio di Amministrazione potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 36 – ORGANO DI CONTROLLO

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero per delibera dei soci, la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre **esercizi** e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO V

Art. 37 – IL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le eventuali relazioni degli amministratori, e dei sindaci (se nominati), nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato.

I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

1. il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.
2. una quota, nella misura prevista dalla legge, sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art. 11 L. n. 59/1992.
3. del residuo, una quota potrà essere destinata alla rivalutazione delle quote del capitale sociale, nei limiti di legge;
4. del residuo, una quota potrà essere destinata alla distribuzione di dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 c.c.

È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Art. 38 – I RISTORNI

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a congruaggio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri.

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito di capitale sociale;
3. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

TITOLO VI

Art. 39 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.

TITOLO VII

Art. 40 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la cooperativa, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Roma, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. D.

Lgs. 5/2003.

Art. 41 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to Marco Tallarico

F.to Dott. GIAN LUCA PASQUALINI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette per la registrazione ad uso del registro imprese.

Terni, 16 gennaio 2020